Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 24 MAGGIO 1949:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1949, n. 236.

Regolamento per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo transitorio negli Istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti nei vari ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione:

Concorsi per titoli ed esami a tredici posti di architetto aggiunto in prova e a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale scientifico direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

Concorsi a un posto di architetto aggiunto in prova e a due posti di ispettore aggiunto in prova, riservati ad assistenti universitari ordinari con cinque anni di servizio.

Concorsi per titoli ed esame a diciotto posti di disegnatore aggiunto in prova e per esami a ventotto posti di vice segretario in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

Concorsi per esami a sedici posti di assistente in prova, per titoli ed esami a ventotto posti di restauratore in prova e per esami a trentotto posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli del personale delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

Concorso per titoli a ottantasei posti di custode e guardia notturna in prova nei ruoli delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, riservati al personale statale di ruolo e non di ruolo con due anni di servizio.

(dal 1723 al 1727).

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 119 DEL 24 MAGGIO 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, serie ordinaria, effettuata il 16 maggio 1949.

(2033)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 230.

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Società Elettrica Padana.

N. 230. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Ferrara viene autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Società Elettrica Padana, con atti pubblici in data 26 novembre 1947 e 31 luglio 1948, per un ammontare complessivo di L. 90.000 nominali, in titoli di Rendita italiana 5 %, allo scopo di integrare la donazione di L. 10.000, in titoli di Consolidato 5 %, già accettate dalla stessa Università in virtù del regio decreto 11 luglio 1942, n. 985, per l'istituzione, in sostituzione del premio di studio « Italo Balbo », di una borsa di studio annuale per le scienze, da intitolarsi al nome di « Francesco Tumiati ».

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 231.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Floriano, in frazione Spert del comune di Farra d'Alpago (Belluno).

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Belluno in data 1° gennaio 1948, rettificato con postilla 22 settembre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Floriano, in frazione Spert del comune di Farra d'Alpago (Belluno) ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore da alcuni frazionisti di Spert del comune di Farra d'Alpago, consistente in immobili situati nel medesimo Comune e complessivamente valutati L. 700.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 232.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Rosalia, in comune di Corleone (Palermo).

N. 232. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale (Palermo) in data 5 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rosalia, in comune di Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 233.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Paradiso, in contrada Pusillesi del comune di Salemi (Trapani).

N. 233. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 8 dicembre 1945, integrato con dichiarazione 20 gennaio 1947 e postilla 18 ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Paradiso, in contrada Pusillesi del comune di Salemi (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 234.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Ravanusa (Agrigento).

N. 234. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 16 luglio 1935, integrato da postilla e dichiarazione 22 ottobre 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in Ravanusa (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949, n. 235.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Castelvetrano (Trapani).

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 6 agosto 1938, integrato con postilla 8 aprile 1946 e con dichiarazioni 18 ottobre 1945 e 1° agosto 1947, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Castelvetrano (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1949.

Classificazione di sedici strade della provincia di Imperia fra le strade provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni 18 febbraio 1947 e 29 aprile 1948, con le quali la Deputazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione delle seguenti strade scorrenti nel territorio di quella provincia: di Mendatica, di Pietrabruna, di Castelvittorio, di Ville San Pietro, di Carpasio, di Apricale, di Rocchetta Nervina, di Diano Arentino, di Villa Faraldi, di Vasia e Pantasina, di Caravonica, di Castellaro, di Aquila d'Arroscia, di Diano San Pietro, di Cosio d'Arroscia, di Cibezza, per complessivi km. 107,600;

Ritenuto che contro le suddette deliberazioni, regolarmente pubblicate a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) sui lavori pubblici, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2174, espresso dall'Assemblea generale nell'adunanza del 2 settembre 1948;

Ritenuto che le suddette strade hanno i requisiti prescritti per essere classificate tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge 20 marzo 1865, n. 2248 sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

Le seguenti strade, della estesa complessiva di km. 107,600, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco della provincia di Imperia:

1) di Mendatica, dalla strada statale del Colle di Nava all'abitato di Mendatica;

2) di Pietrabruna, dalla strada statale Aurelia all'abitato di Pietrabruna;

3) di Castelvittorio, dal termine della strada provinciale di Valle Nervia all'abitato di Castelvittorio;

4) di Ville San Pietro, dal termine della strada provinciale di Borgomaro all'abitato di Ville San Pietro;

5) di Carpasio, dalla provinciale di Valle Argentina all'abitato di Carpasio;

6) di Paricale, dalla provinciale di Valle Nervia all'abitato di Apricale;

7) di Rocchetta Nervina, dalla provinciale di Valle di Nervia all'abitato di Rocchetta Nervina;

8) di Diano Arentino, dalla strada statale Aurelia all'abitato di Diano Arentino;
9) di Villa Faraldi, dalla strada statale Aurelia all'abitato di Villa Faraldi;
10) di Vasia e Pantasina, dalla strada provinciale di Prelà alla stessa strada provinciale di Prelà;
11) di Cravonica, dalla strada provinciale di Borgomaro alla strada statale del Colle di Nava;
12) di Castellaro, dalla strada statale Aurelia all'abitato di Castellaro;
13) di Aquila d'Arroscia, dalla strada provinciale di Valle Arroscia all'abitato di Aquila d'Arroscia;
14) di Diano San Pietro, dalla strada comunale di Diano Arentino all'abitato di Diano San Pietro;
15) di Cosio d'Arroscia, dalla strada statale del Colle di Nava all'abitato di Cosio d'Arroscia;
16) di Civezza, dalla strada statale Aurelia all'abitato di Civezza.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1949
Registro Lavori pubblici n. 6, foglio n. 176.

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1949.

Licenziamento dal Corpo degli agenti di custodia di Fogliarosa Guido.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che l'agente di custodia Fogliarosa Guido fu arruolato nel Corpo in base ad un titolo di studio falso e per cui fu successivamente denunciato all'autorità giudiziaria;

Vista la sentenza del giudice istruttore di Avellino in data 16 gennaio 1948, con la quale, modificando la rubrica di falsità materiale, in quella di uso di atto falso (art. 489 Codice penale), ha prosciolto il Fogliarosa per amnistia;

Ritenuto che il Fogliarosa, per aver conseguito l'impiego producendo un documento falso, va licenziato a norma dell'art. 54 della legge 30 dicembre 1923, n. 2960, in mancanza di altra disposizione specifica del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Decreta:

L'agente di custodia Fogliarosa Guido è licenziato dal Corpo dal 7 dicembre 1948.

Il presente provvedimento che viene comunicato alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1949
Registro n. 59, foglio n. 358.

(1941)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1949.

Licenziamento dal Corpo degli agenti di custodia di Tarani Ignazio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento pel Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto il decreto Ministeriale del 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1947, registro n. 21, foglio n. 309, con il quale Tarani Ignazio di Domenico veniva nominato allievo guardia nel Corpo degli agenti di custodia dal 1° giugno 1946 ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508;

Visto il certificato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di Siracusa in data 13 luglio 1948, dal quale risulta che il Tarani contrasse matrimonio il 2 ottobre 1943, anteriormente, cioè, al di lui arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia;

Considerato che il Tarani, pur essendo sposato e non potendo per ciò, essere arruolato, a termine dell'art. 7 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, ha conseguito la nomina ad agente di custodia, producendo un certificato di stato libero risultato poi falso;

Decreta:

Tarani Ignazio di Domenico, agente di custodia dal 1° giugno 1946, è licenziato dal Corpo dall'8 dicembre 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dopo la sua registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 marzo 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1949
Registro n. 59, foglio n. 152.

(1940)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1949.

Composizione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generali delle lotterie nazionali;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 2 del regolamento predetto, con cui si designano i loro rappresentanti in seno al Comitato generale preposto alla Direzione delle lotterie nazionali;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali è così composto:

Presidente:

1) on. prof. avv. Castelli Edgardo, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Vice presidente:

2) dott. Mosiello Cosimo, ispettore generale reggente per il lotto e le lotterie.

Membri:

3) rag. Dadone Ermanno, ispettore generale di finanza quale rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

4) avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

5) dott. Tilli Icilio, direttore capo divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

6) dott. Manfra Giovanni, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, quale rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

7) dott. L'Occaso Carlo Maria, direttore generale per gli Affari generali e per il personale del Ministero delle finanze;

8) Rampini Michele, già ispettore generale del personale del Ministero delle finanze, quale esperto in materia di lotterie.

Avrà le funzioni di segretario il dott. Moschetto Leopoldo, capo sezione dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *maggio* 1949
Registro Finanze n. 6, *foglio n.* 5. — BENNATI

(1961)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1949.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1945, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Visto il provvedimento prefettizio di nomina degli altri componenti della Giunta stessa;

Visti i risultati della ispezione effettuata presso la Camera predetta;

Attesa la conseguente opportunità di provvedere al rinnovamento dell'amministrazione di quella Camera di commercio;

Considerata altresì la necessità che nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi venga assicurata alla Camera stessa la necessaria continuità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Bologna assume le funzioni di commissario straordinario della Camera stessa, in attesa che si addivenga alla rinnovazione degli organi normali della Camera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1949

Il Ministro per l'industria e il commercio
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1949.

Obbligatorietà della lotta contro le arvicole nella provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visti i propri decreti 20 dicembre 1948, 10 gennaio, 1° febbraio e 15 febbraio 1949, che stabiliscono la obbligatorietà della lotta contro le arvicole nelle provincie di Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Campobasso, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Viste le successive segnalazioni degli organi tecnici della Calabria, secondo le quali sarebbe in atto una infestazione dei citati roditori anche nella provincia di Cosenza;

Riconosciuta l'opportunità di adottare, anche in questa Provincia misure intese ad impedire che l'infestazione di arvicole subisca incremento ed arrechi danni alle coltivazioni;

Considerato che più concreti risultati dalle operazioni di difesa, già incoraggiate dal Ministero dell'agricoltura nei Compartimenti delle Puglie, della Lucania, degli Abruzzi e della Campania, possono ottenersi solo quando tutti gli agricoltori delle zone colpite seguano ed attuino i consigli e le prescrizioni dettate dagli organi tecnici locali;

Decreta:

Art. 1.

La lotta contro le arvicole, limitatamente all'anno 1949, è resa obbligatoria anche nella provincia di Cosenza.

Art. 2.

L'Osservatorio di fitopatologia di Catanzaro, competente per territorio, detterà le norme tecniche secondo le quali dovranno essere effettuate le operazioni di difesa per parte degli agricoltori interessati e sorveglierà l'andamento generale delle operazioni medesime.

Art. 3.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Cosenza, nella sua qualità di Commissariato provinciale per le malattie delle piante, curerà l'applicazione delle disposizioni tecniche impartite ed interverrà di ufficio a carico degli inadempienti.

Art. 4.

Il Prefetto della provincia di Cosenza, prescriverà agli agricoltori, con propria ordinanza, gli obblighi ad essi derivanti in conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto, del quale, peraltro disporrà la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e l'affissione all'albo pretorio dei vari Comuni.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in applicazione il 20 maggio 1949, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(1960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di medaglie e di attestati al merito della sanità pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1949 è stata conferita la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica a:

Pietrantonio suor Maria e Noschese dott. Vittorio (*alla memoria*).

E' stata conferita la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica a:

Nocentini Elisabetta, Balzamini suor Giuditta, Palagi prof. Piero (*alla memoria*), Marano suor Celestina, Campana suor Teresa, Giunta dott. Rocco.

E' stata conferita la medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica a:

Traversa dott. Arnaldo, Mazzitelli prof. Michele, Fracasso dott. Paolo, Grosso dott. Luigi.

E' stato conferito l'attestato al merito della sanità pubblica a:

Boffa Tarlatta dott. Angelo, Gandini dott. Vincenzo, Strumia dott. Max, Gualdrini dott. Roberto, Bolzan don Carlo, Divella dott. G. Michele, Criscenti dott. Giuseppe, Galvano dott. Gaetano.

(1900)

Conferimento di medaglie al merito della salute pubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1949 è stata conferita la medaglia d'argento ai benemeriti della salute pubblica a:

Maglienti maggiore medico Francesco.

(1901)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sannicandro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 31 gennaio 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 14 Interno, foglio n. 214, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sannicandro (Bari) di un mutuo di L. 1.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1875)

Autorizzazione al comune di Brescia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Brescia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 12 marzo 1949, n. 7341; importo: L. 56.306.950.

(1877)

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Catania è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 9 marzo 1949, n. 7375; importo: L. 24.000.000.

(1878)

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Benevento è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 marzo 1949, n. 6904; importo: L. 2.160.000.

(1879)

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Firenze è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 8 marzo 1949, n. 6767: importo: L. 3.002.000.

(1880)

Autorizzazione al comune di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Ancona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 13 marzo 1949, n. 7330; importo: L. 700.000.

(1881)

Autorizzazione al comune di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948 il comune di Livorno è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale del 4 marzo 1949, n. 2375; importo L. 20.281.699.

(1882)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montecopiolo, frazione Villagrande (Pesaro)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Montecopiolo, frazione Villagrande (Pesaro), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: confine del comune di Pennabilli e del comune di Maiolo;

a *nord*: strada comunale che dalla località Casinina conduce alla località Pugliano;

ad *est*: strada vicinale che dalla località Pugliano conduce alla località Campodarco;

a *sud-est*: strada vicinale che dal capoluogo di Villagrande conduce alla località Campodarco.

(1804)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Città Sant'Angelo (Pescara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 gennaio 1949, nella zona di Città Sant'Angelo (Pescara), della estensione di ettari 950 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1845)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pescosansonesco (Pescara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 gennaio 1949, nella zona di Pescosansonesco (Pescara), della estensione di ettari 600 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1846)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Elice (Pescara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 gennaio 1949, nella zona di Elice (Pescara), dell'estensione di ettari 1000 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(1847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 40

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 70 — Data: 22 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1677 — Data: 22 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 36 — Capitale L. 8700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2985 — Data: 25 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Castagnoli Alessandro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 6 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2507 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Banco di Roma - Filiale di Bari — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Di Grazia Carmelo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 31 — Capitale L. 61.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2035 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 28 — Capitale L. 64.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2036 — Data: 3 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 12 — Capitale L. 57.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2037 — Data: 3 febbraio 1949 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli Intestazione: Cantisani Giovancrisostomo fu Giovancrisostomo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 16 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Ascioti Michele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906), nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 15 gennaio 1949 · Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Caporali Natale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 5 — Capitale L. 960.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 15 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Caporali Natale fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934), al portatore 5 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 907 — Data: 29 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Fusco Felicia di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % 1934), al portatore 8 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 11 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Piazza Beniamino di Mario — Titoli del Debito pubblico: Comuni di Sicilia, nominativi 1 — Rendita L. 218,53.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 19 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Gemmato Carlo di Saverio — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 3 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17461 — Data: 21 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Carbone Gio. Batta fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, ad'1 15 aprile 1949

(1519) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	813999	Pallone Eugenio fu Giuseppe, dom. a Roccasecca (Caserta) ipotecata	80,50
Id.	814867	Come sopra	73,50
Id.	822736 (nuda proprietà)	Rosa Pierino fu Vittorio Giulio, dom. a Selve Marcone (Vercelli), con usufrutto a Giacone Felicina fu Michele .	140 —
Id.	802454 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima .	875 —
Id.	809246 (nuda proprietà)	Come sopra	3.325 —
P. R. 3,50 % (1934)	85848 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, con usufrutto a Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino.	161 —
Id.	181023 (nuda proprietà)	Govean Anna Maria fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre vedova Govean Felice, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima . .	196 —
Id.	304182 (nuda proprietà)	Come sopra	437,50
Cons. 3,50 % (1906)	802452 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, ecc., come sopra	875 —
Id.	809295 (nuda proprietà)	Come sopra	3.325 —
P. R. 3,50 % (1934)	85847 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, con usufrutto a Maloria Adelina fu Melchiorre ved. Govean Felice, dom. a Torino . .	161 —
Id.	304179 (nuda proprietà)	Govean Eligia fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Maloria Adelina fu Melchiorre vedova Govean, dom. a Torino, con usufrutto a quest'ultima . . .	437,50
Id.	181022 (nuda proprietà)	Come sopra	196 —
Id.	126308	Panarello Giovannina di Felice, moglie di Di Patria Alfredo, dom. in Roma, con vincolo dotale . .	1.050 —
Rendita 5 %	7240	Fondazione Colonnello Quintilio de Marchi presso il Comando del 5º reggimento artiglieria pesante in Verona . .	150 —
P. R. 3,50 % (1934)	208910	Romantico Antonietta fu Basso, minore sotto la patria potestà della madre Nipeto Giovanna fu Rosario ved. Romantico	591,50
Cons. 3,50% (1902)	20491	Comune di Pacentro (L'Aquila)	70 —
Rendita 5 %	8585	Giavazzi Giovanni di Callisto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Bergamo	2.000 —
Id.	8587	Come sopra	50 —
P. R. 3,50 % (1934)	452356 (nuda proprietà)	Tenti Rosa Anna fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Timossi Maria Teresa di Nicolò Federico, vedova Tenti Augusto, dom. a Genova, con usufrutto a quest'ultima	35 —
Cons. 3,50% (1906)	816858 (sola nuda proprietà)	Lolli Giuseppina, Belisario, Benedetto e Mario fu Riccardo, minori sotto la patria potestà della madre Fabbrocini Enrichetta fu Gennaro ved. Lolli, dom. in L'Aquila, eredi indivisi del padre; con usufrutto alla detta Fabbrocini . .	1.470 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 115

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 23 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,40
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,85
Redimibile 3,50 % 1934	76,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % 1936	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,95
Id. 5 % convertiti 1951	100,275

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 23 maggio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1 80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31.96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159.94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati n. 2 marchi d'identificazione per metalli preziosi fuori uso della ditta Pappa Carlo, esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 82.

(1850)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calitri, Gesualdo e Bonito (Avellino)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esercizio del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Dispone:

1. — L'avv. Cerreta Lorenzo fu Michele è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calitri (Avellino).

2. — Il signor Caccese Aurelio fu Tommaso è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesualdo (Avellino).

3. — Il signor Fiore Antonio fu Michele è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(1825)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Spezzano della Sila, società cooperativa in nome collettivo avente sede in Spezzano della Sila (Cosenza) e la stessa venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del capo del soppresso Ispettorato del credito, in data 15 ottobre 1938, col quale l'avv. Francesco Cribari venne nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che il su cennato commissario liquidatore ha rassegnato l'incarico e che occorre pertanto procedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Roberto Spadafora fu Pasquale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Spezzano della Sila (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione dell'avv. Francesco Cribari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(1828)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1949

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		1.256.262.981,33
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.793.105 —
Cassa	»		1.666.237.506,08
Portafoglio su piazze italiane	»		112.227.574.656,47
Effetti ricevuti per l'incasso	»		8.681.609,05
Anticipazioni	»		52.843.430.395,69
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		4.675.650.688,93
Disponibilità in divisa all'estero	»		31.249.656.398,19
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		39.237.197.133 —
Immobili per gli uffici	»		81.362.947,58
Debitori diversi	»		267.590.335.371,29
Partite varie	»		4.156.236.610,44
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	L.		69.929.155.611,46
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		162.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.258.247.629,20
Spese	»		2.530.759.738,08
	L.		1.350.322.417.246,79
Depositi in titoli e valori diversi	»		1.926.054.202.291,10
	L.		3.276.376.619.537,89
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.030.020,21
TOTALE GENERALE	L.		3.276.456.649.558,10

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	846.945.108.350 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 68.743.055.298 —	»	45.153.426.072 —	
Circolazione totale	L.		892.098.534.422 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.285.802.554,97
Depositi in conto corrente liberi	»		100.958.314.689,16
Conti correnti vincolati	»		194.175.001.699,11
Creditori diversi	»		29.454.108.435,19
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondo in lire (saldo)	L.	153.677.263.957,50	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 **per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi**	»	41.038.391.171,45	112.638.872.786,05
Rendite del corrente esercizio	L.		2.585.439.160,79
	L.		1.349.196.073.747,27
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	451.146.412,34	
Fondo di riserva straordinario	»	375.197.087,18	1.126.343.499,52
	L.		1.350.322.417.246,79
Depositanti	»		1.926.054.202.291,10
	L.		3.276.376.619.537,89
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		80.030.020,21
TOTALE GENERALE	L.		3.276.456.649.558,10

(1984)

Il Governatore: MENICHELLA

Il ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 8 marzo 1948, n. 3/2624, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di sei assistenti chimici presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente
dott. Francesco Cigliese, vice prefetto.

Membri
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Angelo Contardi;
prof. Giulio Milazzo, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Angelo D'Ambrosio.

Segretario:
dott. Antonio Milone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1754)

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto in data 25 febbraio 1949, n. 58764. 20400.12.85, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per i titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine;

Visto il decreto del Prefetto di Udine del 29 marzo 1949, n. 14522/San., con il quale il predetto concorso è stato prorogato al 31 maggio 1949;

Vista la lettera del Prefetto di Udine in data 7 aprile 1949, n. 14543/San., con la quale si richiede la sostituzione del dottor Sergio Tavasani, segretario della Commissione esaminatrice per il concorso in parola con il dott. Mario Gallo;

Decreta:

Il dott. Mario Gallo è nominato segretario della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine, in luogo del dottor Sergio Tavasani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Udine.

Roma, addì 28 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1758)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Udine.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 56225/20400.12.85 del 20 novembre 1948, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine;

Visto il proprio decreto n. 58479/20400.12.85 del 14 dicembre 1948, con il quale viene sostituito un membro della Commissione esaminatrice per il concorso in parola;

Vista la lettera del Prefetto di Udine in data 1° febbraio 1949, n. 60762/San., con la quale si comunica che il vice prefetto dott. Roberto Fradella trovasi nell'impossibilità di presiedere la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Decreta:

Il vice prefetto vicario prof. Dante Di Vita è nominato presidente della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Udine, in sostituzione del vice prefetto dott. Roberto Fradella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Udine.

Roma, addì 28 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1759)

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il precedente decreto n. 55122/20400.12.72 del 15 settembre 1948, con cui si nominava la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona;

Visto il decreto n. 56438/20400.12.72 del 13 novembre 1948, con cui veniva sostituito il presidente della Commissione esaminatrice per il concorso medesimo;

Vista la lettera della Prefettura di Savona in data 13 aprile 1949, n. 22045, Div. San., con la quale si comunicava che il vice prefetto dott. Leopoldo Sabbatini, collocato a riposo, trovasi nell'impossibilità di presiedere la Commissione esaminatrice per il concorso in parola;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Pasquale Console è nominato presidente della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona, in sostituzione del vice prefetto dott. Leopoldo Sabbatini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Savona.

Roma, addì 29 aprile 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1760)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla riserva di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi.

2. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

Il certificato deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e deve essere legalizzato.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo articolo 15.

3. — Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistensa agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto, in carta bollata da L. 24, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

4. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano preso parte a due precedenti concorsi per esame per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclasiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica: (statistica teorica, generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1) 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto 5 luglio 1943, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1949
Registro Interno n. 16, foglio n. 57. — VILLA

(1929)

Concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, numero 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 marzo 1948, n. 246, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, n. 207;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla riserva di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere o perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito o ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 del regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi.

2. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

Il certificato deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e deve essere legalizzato.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato della autorità sanitaria, di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

3. — Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai

competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto, in carta bollata da L. 24, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

4. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso, coloro che abbiano preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale o si effettuerà in base al seguente programma

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;
4) diritto civile: libro 1° del Codice: dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;
5) diritto commerciale, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;
6) nozioni di diritto del lavoro;
7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
8) nozioni di statistica: (statistica teorica, generalità, i dati statistici; i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);
9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;
10) legislazione speciale amministrativa;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termine dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1949
Registro Interno n. 16, foglio n. 56. — VILLA

(1930)

Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, numero 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 marzo 1948, numero 246, con cui è stato approvato il regolamento d'esecuzione del decreto legislativo Presidenziale 4 aprile 1947, numero 207;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo alla riserva di posti in favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore in possesso del prescritto titolo di studio;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 25 marzo 1949, n. 34747/12106/2.4.79/1.3.1, che autorizza il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo e della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. — Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e L. 32 per i fogli successivi;

2. — Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

Il certificato deve essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto e deve essere legalizzato.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

3. — Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione modello 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal prefetto, in carta bollata da L. 24, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

4. — Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 6.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;

b) nozioni di storia letteraria italiana;

c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) nozioni circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi;

4) prova pratica di dattilografia;

5) nozioni elementari di statistica; (statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), lettere *a*) e *b*) e 4); la prova orale verterà sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) e 5).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina, mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta, di uno scritto a caratteri di stampa, che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 aprile 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1949
Registro Interno n. 16, *foglio n.* 55. — VILLA

(1931)

Esame di concorso per merito distinto a cinque posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 8°, gruppo A).

IL MINISTERO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482;
Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 1933;
Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 367;
Visto il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un esame di concorso per merito distinto a cinque posti di ufficiale di 3ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al detto esame sono ammessi gli ufficiali di 4ª classe e di 5ª classe che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nei gradi 9° e 10° quali ufficiali permanenti del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, gruppo *A*, compreso il periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del personale dei Servizi antincendi, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità prescritta per il predetto esame, sarà valutato:

a) l'eventuale servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, durante le operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, durante le operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione nei reparti delle Forze armate dello Stato, oppure in qualità di militarizzati o assimilati, per il periodo per cui sia stata riconosciuta la qualifica di partigiano combattente e per i cittadini deportati dal nemico;

b) l'eventuale servizio prestato in altre Amministrazioni o in gruppi inferiori dell'Amministrazione dell'interno, da valutarsi secondo le norme vigenti contenute nell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nell'art. 3 del regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256;

c) la valutazione dei servizi di cui ai precedenti comma *a*) e *b*) sarà effettuata semprechè i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo.

Art. 3.

Per essere ammessi al predetto esame gli aspiranti dovranno presentare presso le rispettive prefetture o all'ufficio dell'Amministrazione centrale presso cui prestano servizio domanda in carta da bollo da L. 32 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

L'esame consta di prove scritte, orali e di una prova pratica e si svolge secondo il seguente programma:

1. Edilizia: edifici pubblici, privati e industriali (strutture e calcoli di stabilità). Fondazioni.

Strutture in cemento armato, in ferro o in legno. Norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite da terremoti. Sismologia ed effetti delle scosse.

Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione. Caratteristiche dei materiali da costruzione e loro comportamento in presenza del fuoco.

Lesioni nei fabbricati. Spinta delle terre. Movimenti franosi. Crolli. Opere provvisionali. Provvedimenti di urgenza nei vari casi. Progettazione e costruzione caserme per i vigili del fuoco. Vari tipi.

2. Opere idrauliche: regime di fiumi e torrenti ed opere provvisionali di difesa. Arginamenti. Piene. Danni alluvionali e provvedimenti relativi. Acquedotti e fognature. Calcoli delle condotte d'acqua sia di mandata che di distribuzione.

3. Chimica industriale: combustibili. Sostanze infiammabili. Miscele e sostanze esplodenti. Gas nocivi. Termochimica.

4. Macchine termiche. Macchine idrauliche: pompe. Motori. Autoveicoli.

5. Elettrotecnica: impianti di produzione di energia elettrica. Linee di trasporto e di distribuzione. Applicazioni speciali di sicurezza.

6. Attrezzature dei Corpi dei vigili del fuoco: caratteristiche e impiego del materiale di istituto e impianti.

7. Addestramento professionale e ginnico militare dei vigili.

8. Protezione antiaerea: servizi relativi con speciale riguardo a quello antincendi. Ricoveri e relativi impianti.

9. Prevenzione incendi.

10. Servizi statistici.

11. Leggi e regolamenti: sui servizi antincendi e sui servizi di prevenzione, di pubblica sicurezza per quanto è in rapporto alla qualifica di polizia giudiziaria attribuita agli ufficiali dei vigili del fuoco sui lavori pubblici.

12. Gestione amministrativa dei Corpi.

Prova pratica sui servizi d'istituto.

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9;

La prova orale verte su tutto il programma.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1949
Registro Interno n. 16, *foglio n.* 97. — VILLA

(1932)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.